



# COMUNE DI BUSANO

PROVINCIA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 29/09/2020

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.**

L'anno duemilaventi, addì VENTINOVE, del mese di SETTEMBRE, alle ore diciotto e minuti zero, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per ordine del Sindaco, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ed in sessione STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
CHIONO Giambattistino - Presidente	Si
CORBO Leonardo - Assessore	Si
MARCHETTO Federica - Assessore	Si
DOGLIO Fabrizio Pietro - Consigliere	No
FREILONE Stefano Antonio - Consigliere	Si
VASSALLO Carlo - Consigliere	Si
BERTELLA Sara - Consigliere	Si
POMATTO Ornella Margherita - Consigliere	Si
PATRIARCA Tommaso - Consigliere	Si
PANETTA Antonio - Consigliere	Si
POMATTO Sara - Consigliere	Si
Totale presenti	10
Totale assenti	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor PUGLIESE Dott. Carmelo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. CHIONO Giambattistino nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, la soppressione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, mantenendo in vita le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), dai commi 641 a 668;

Rilevato che il comma 682 dell'art. 1 della Legge sopra indicata, dispone che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune, con riferimento alla disciplina per l'applicazione della TARI, determina:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di abbattimento rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Dato atto che con precedente deliberazione Consiglio Comunale è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) con decorrenza 01/01/2020;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, (legge di bilancio 2018) che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti, e nello specifico tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*" con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2020; l'ARERA ha fissato i parametri per l'individuazione dei costi efficienti, vincolando gli aumenti tariffari ad un'effettiva correlazione tra l'incremento del costo e il miglioramento del servizio reso dal gestore;

Considerato che, a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Visto in particolare, l'Allegato A" che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Rilevato che:

- il comma 653 della Legge 147/2013 stabilisce che a partire dal 2018 nella determinazione dei costi il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- il sistema di regolazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti attuato dall'ARERA conferisce alle risultanze dei fabbisogni standard, di cui al citato comma 653, valore di riferimento obbligatorio per il metodo tariffario;

Vista la **successiva** delibera di ARERA n. 444/2019, recante “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”;

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella **delibera** n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell’utenza;

Verificato che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell’anno 2020;

Considerato che, pur intervenendo sul metodo tariffario (MTR), l’ARERA non si è pronunciata sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, rimandando per tale aspetto ai criteri contenuti del D.P.R. n. 158/1999;

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la **commisurazione** delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Richiamato l’art. 57-bis del Decreto Legge 26/10/2019, n. 124, **convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019, n. 157**, che è intervenuto sulla disciplina della TARI ed ha **modificato l’art. 1, comma 652, della legge 147/2013 disponendo** che le deroghe ai coefficienti del dpr 158/1999 valgono “per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa **regolamentazione** disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

Ritenuto pertanto ancora possibile per l’anno 2020 **determinare** la TARI sulla base del criterio **medio-ordinario** (ex TARSU – ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) in quanto è rinviato a successiva decisione dell’Autorità l’applicazione del cosiddetto “metodo normalizzato” (tributo determinato in base all’effettiva quantità di rifiuti prodotti).

Ricordato che con deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha ribadito l’alternatività nella **commisurazione** della tariffa tra i criteri determinati con il D.P.R. 158/99 o, nel rispetto di chi inquina paga, in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

Atteso che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla **rideterminazione** dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui all’articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della **produttività**;
- del miglioramento **previsto della qualità** e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in **conformità all’articolo 3, dell’allegato A**, prevedendo che per l’anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all’anno precedente resti all’interno del range tra 0,8 e 1,2;

Vista la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

Considerato che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di **accompagnamento** elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19";

Considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello **socio-economico**;

Ritenuto opportuno introdurre interventi agevolativi per le sole utenze non domestiche la cui attività chiusa per lockdown rientra nei codici ATECO identificati da specifici provvedimenti governativi e attribuendo loro una riduzione del 25% sulla quota variabile rapportata ai giorni di effettiva chiusura;

Accertato che l'**Amministrazione** può dare corso a tale intendimento in ragione della facoltà concessa ai Comuni dall'articolo 1, **comma 660** la legge n. 147 del 2013 di applicare ulteriori riduzioni ed esenzioni "facoltative", in aggiunta a quelle "tipiche" consentendone la copertura con apposite autorizzazioni di spesa assicurate da risorse a carico del bilancio comunale, in luogo dei proventi derivanti dal prelievo sui rifiuti relativo all'anno di riferimento;

Verificato che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, presunto pari a circa € 10.000,00;

Considerato che tale minor gettito sarà finanziato in alternativa mediante avanzo **amministrazione** oppure dal fondo per esercizio funzioni fondamentali, consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio;

Evidenziato che il comma 15ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, introdotto con il decreto crescita n. 34/2019, stabilisce che a partire dal 2020, per tutti i versamenti che scadono prima del 1° dicembre, la TARI va commisurata in acconto alla tariffa dell'anno precedente, mentre per quelli aventi scadenza successiva deve essere calcolata a saldo sulle tariffe dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Preso atto che in base alla delibera ARERA n. 57/2020 recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" il compito di Ente territorialmente competente, spetta al Consorzio Canavesano Ambiente (C.C.A), di cui questo Ente fa parte;

Visti il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal Consorzio Canavesano Ambiente ed approvato dall'Assemblea consortile in data 3 luglio 2020, la relazione descrittiva del CCA, che al suo interno richiama come allegate le dichiarazioni di veridicità dei Comuni e del soggetto Gestore sui dati utilizzati così come previsto dal MTR ARERA e le relazioni descrittive del Gestore e dei Comuni, e rilevato che lo stesso piano espone un costo complessivo di € 256.438,00, di cui € 54.518,00 per costi fissi e € 201.920,00 per costi variabili, che viene allegato contraddistinto con "A" al presente atto e ne diventa parte integrante e sostanziale;

Visto il Regolamento Tari, approvato in data odierna con punto precedente, in particolare l'art. 9, il quale stabilisce che la tariffa è determinata ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che per la determinazione delle tariffe RSU si è tenuto conto di un costo complessivo da coprire con le entrate di € 255.587,52 in quanto al costo complessivo di € 256.438,00 (PEF approvato dal C.C.A) è stata detratta la somma di € 850,48 (detratta specificatamente dalla quota variabile di € 201.920,00) corrisposta dal MIUR a fronte del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 con riferimento all'anno 2018, come da allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che il piano finanziario validato dal Consorzio Canavesano Ambiente è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 approvato dall'Assemblea del Consorzio Canavesano Ambiente in data 3 luglio 2020 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Ritenuto per quanto sopra di prendere atto dell'approvazione da parte del Consorzio Canavesano Ambiente (Ente territorialmente competente) del piano finanziario e relativi allegati riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione e di approvare le tariffe RSU come sopra meglio specificato, riportato nell'allegato "B" alla presente deliberazione;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *"fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"*;

Preso atto che la copertura del costo delle tipiche agevolazioni sulla TARI previste dal Regolamento, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 18 del 29/06/2020 con la quale sono state fissate n. 3 rate in acconto di pari importo per TARI anno 2020, qui sotto riportate mentre è stato rimandato a **successivo** atto la determinazione della rata a saldo anno 2020:

- 1^ rata "acconto" 31/07/2020; 2^ rata "acconto" 30/09/2020; 3^ rata "acconto" 30/11/2020; Rata unica in acconto 30/09/2020;

Dato atto che l'acconto richiesto alle utenze domestiche e utenze non domestiche è stato calcolato applicando rispettivamente il 90% e il 60% delle tariffe approvate per l'anno 2019;

Ritenuto stabilire come scadenza della rata a **saldo/conguaglio** TARI il 31/01/2021, rata che comprenderà il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sulla base delle **tariffe** che vengono approvate dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali **deliberano** le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate **successivamente** all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis **inserito** nella legge di conversione 77/2020 del DL 34/2020, modificando l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione dal 31 luglio 2020 al 30 settembre 2020;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Richiamato il comma 3-bis, dell'art. 106 della Legge 17/07/2020, n. 77, di conversione del DL n. 34 del 19/05/2020, il quale ha previsto per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 13, comma 15-ter, del DL 201/2011 per l'invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale. Più specificatamente la norma dispone lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni. La stessa disposizione prevede, inoltre, lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell'efficacia;

Dato atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni **ambientali** di cui all' art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, confermato dall'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'aliquota del 5% riconfermata per l'anno 2020 dalla Città Metropolitana di Torino;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e amministrativa;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, n. 7 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o) del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione **economico-finanziaria**;

Effettuata la votazione, resa in forma palese e avente il seguente esito: Presenti n. 10 Votanti n. 10; Astenuti n. /; Voti favorevoli n. 10; Voti contrari n. /;

### DELIBERA

- 1) di prendere atto dell'approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2020 predisposto dal Consorzio Canavesano Ambiente ed approvato dall'Assemblea consortile in data 3 luglio 2020, la relazione descrittiva del CCA, che al suo interno richiama come allegate le dichiarazioni di veridicità dei Comuni e del soggetto Gestore sui dati utilizzati così come previsto dal MTR ARERA e le relazioni descrittive del Gestore e dei Comuni, che viene allegato contraddistinto con "A" al presente atto e ne diventa parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare le tariffe RSU per l'anno 2020 come da allegato "B", che forma parte integrante di questa deliberazione, dando atto che nell'elaborazione delle tariffe si è tenuto conto di un costo complessivo, da coprire con le entrate, di € 255.587,52 in quanto al costo complessivo di € 256.438,00 (PEF approvato dal C.C.A) è stata detratta la somma di € 850,48 (tolta specificatamente dalla quota variabile di € 201.920,00) corrisposta dal MIUR a fronte del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 con riferimento all'anno 2018;
- 3) di dare atto che le tariffe sono state determinate ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, possibilità concessa dall'art. 57-bis del Decreto Legge 26/10/2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019, n. 157, che è intervenuto sulla disciplina della TARI ed ha modificato l'art. 1, comma 652, della legge 147/2013 disponendo che le deroghe ai coefficienti del dpr 158/1999 valgono "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ;
- 4) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, confermato dall'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'aliquota del 5% riconfermata anche per l'anno 2020 dalla Città Metropolitana di Torino;
- 5) per le ragioni in narrativa, di riconoscere alle utenze non domestiche colpite dalle misure di distanziamento sociale imposte dai provvedimenti governativi, un riduzione tariffaria determinata nel modo seguente:
  - 25% sulla quota variabile rapportata ai giorni di effettiva chiusura
- 6) di dare atto che la stima della somma necessaria per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle riduzioni di cui al punto precedente si attesta intorno ai € 10.000,00 ed è garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa finanziata in alternativa mediante avanzo amministrazione oppure dal fondo per esercizio funzioni fondamentali, consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio;
- 7) di dare atto che la rata di scadenza del saldo/ conguaglio determinata sulla base delle tariffe 2020 è: 31 gennaio 2021
- 8) di trasmettere il presente atto e i suoi allegati al Consorzio Canavesano Ambiente per i successivi e conseguenti adempimenti di competenza;
- 9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 10) di dichiarare, con separata votazione, vista l'urgenza, il presente atto **immediatamente** eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Alle ore 18,40 termina il Consiglio Comunale avendo trattato tutti i punti all'o.d.g.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
( F.to : CHIONO Giambattistino )

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( F.to : PUGLIESE Dott. Carmelo )

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio digitale accessibile dal sito web istituzionale (art.32, comma 1 legge 18 giugno 2009, n.69), del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000

Busano \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( F.to PUGLIESE Dott. Carmelo )

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( PUGLIESE Dott. Carmelo )

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

È divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

X È dichiarata immediatamente eseguibile

Busano, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
( F.to PUGLIESE Dott. Carmelo )

VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00  
PARERE CONTABILE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00  
PARERE TECNICO: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	Input dati Ciclo integrato RU	Comune di BUSANO			Valore da apporiano Comune di BUSANO RIPROPORZIONE IN BASE AL LIMITE ALLA CRESCITA
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/i	TOT PEF	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	41.882	0	41.882	
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	18.376	0	18.376	
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	4.064	0	4.064	
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	100.163	0	100.163	
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COIEXPTV	G	0	0	0	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G	0	0	0	
Fattore di Sharing - b	E	0,60	0,60		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	E	0	0	0	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - ARCONAI	E	16.520	0	16.520	
Fattore di Sharing - b(1+u)	E	0,84	0,84		
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+u)ARCONAI	E	13.877	0	13.877	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RCTV	G	0	0	0	
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,90	0,90		
Rateizzazione r	E	1,00	1,00		
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - (1+y)RCTV/r	E	0	0	0	
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0	0	0	
<b>TITo Totale della attività di gestione rifiuti urbani (compensato di costo variabile)</b>	<b>C</b>	<b>178.418</b>	<b>0</b>	<b>178.418</b>	<b>178.418</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	0	0	0	
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	0	18.765	18.765	
Costi generali di gestione - CGG	G	35.436	7.245	42.681	
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	0	3.617	3.617	
Altri costi - COAL	G	15.589	0	15.589	
Costi comuni - CC	C	51.025	29.627	80.652	
Ammortamenti - Amm	G	4.743	0	4.743	
Accantonamenti - Acc	G	0	0	0	
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0	
- di cui per crediti	G	0	0	0	
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	0	
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0	
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	0	0	0	
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Rlic	G	0	0	0	
Costi d'uso del capitale - CK	C	4.743	0	4.743	
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COIEXPTF	G	0	0	0	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RCTF	G	0	0	0	
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,90	0,90		
Rateizzazione r	E	1,00	1,00		
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)RCTF/r	E	0	0	0	
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	0	23.823	23.823	
<b>TITa Totale della attività di gestione rifiuti urbani (compensato di costo fisso)</b>	<b>C</b>	<b>55.117</b>	<b>52.110</b>	<b>107.227</b>	<b>107.227</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIE	E	2.691	697	3.388	
<b>TITa + TITa - TITa</b>	<b>C</b>	<b>108.181</b>	<b>50.745</b>	<b>158.926</b>	<b>158.926</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIRIF/2020	E	0	0	0	
<b>Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/ri</b>					
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COVEXPTV	facoltativo			0	
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - COSEXPV	facoltativo			0	
<b>TITb Totale della attività di gestione rifiuti urbani (compensato di costo variabile) (da Deliberazione 238/2020/R/ri)</b>	<b>C</b>	<b>178.418</b>	<b>0</b>	<b>178.418</b>	<b>178.418</b>
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COVEXPTF	facoltativo			0	
<b>TITc Totale della attività di gestione rifiuti urbani (compensato di costo fisso) (da Deliberazione 238/2020/R/ri)</b>	<b>C</b>	<b>55.117</b>	<b>52.110</b>	<b>107.227</b>	<b>107.227</b>
<b>TITc + TITc - TITc</b>	<b>C</b>	<b>208.881</b>	<b>52.110</b>	<b>260.991</b>	<b>260.991</b>
Valorizzazione delle componenti di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCNDTV					
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - RCNDTV	facoltativo				
<b>TITd Totale + TITc - TITc - TITc</b>	<b>C</b>	<b>258.438</b>	<b>0</b>	<b>258.438</b>	<b>258.438</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>					
% rd	G			0,00%	
g0-2	G	765.850			
costo unitario effettivo - Cuffi €/cent/kg	G	12,98			
fabbisogno standard €/cent/kg	E			10,20	
costo medio settore €/cent/kg	E			9,00	
<b>Coefficiente di gradualità</b>					
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y1	E	-0,060	-0,060		
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y2	E	-0,030	-0,030		
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y3	E	-0,010	-0,010		
TITa y	C	107.227	107.227		
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,900	0,900		
<b>Verifica del limite di crescita</b>					
rpia	MTR			1,70%	
coefficiente di recupero di produttività - Xa	E			0,10%	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QLa	E			0,00%	
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - Pga	E			0,00%	
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020	facoltativo				
Parametro per la determinazione del limite alla crescita da parte - p	C			1,00%	
TITa	C			107.227	
TITb	C			178.418	
ΣTva-1	E			252.400	
ΣTfa-1	E			0	
TITa-1	C			107.227	
ΣTfa-1	E			107.227	
<b>ΣTmax (entrate variabili massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>			<b>256.438</b>	<b>256.438</b>
<b>delta (ΣTfa-ΣTmax)</b>	<b>C</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>					
riclassifica Tva	E			51.311	53.275
riclassifica Tfa	E			-51.311	-53.275
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>			<b>0</b>	



Riepilogo per il Comune

ARTICOLAZIONE TARIFFARIA	Comune di BUSANO			Valore da approvare Comune di BUSANO
	TOT PEF	RICLASSIFICHE	TOT PEF + RICLASSIFICHE	PROPORZIONE IN BASE AL LIMITE ALLA CRESCITA
Componente fissa e Componente Variabile comprensive delle riclassifiche				
<b>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo VARIABILE + riclassifica TV,</b>	150.804	51.313	202.117	202.117
<b>Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo FISSE + riclassifica TF,</b>	109.218	51.313	160.531	54.613
<b>Totale delle entrate tariffarie</b>	259.822	0	259.822	256.438



# RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Comune di Busano

Territorio di Ivrea (To)

## Indice della relazione

<b>1</b>	<b>Premessa.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Relazione di accompagnamento al PEF.....</b>	<b>2</b>
	2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti.....	2
<b>3</b>	<b>Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento .....</b>	<b>2</b>
	3.1 Costi di competenza dell'ente/comune.....	2
	3.2 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili .....	3
<b>4</b>	<b>Valutazioni dell'ente territorialmente competente .....</b>	<b>3</b>
	4.1 Attività di validazione svolta .....	3
	4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	4
	4.3 Costi operativi incentivanti .....	5
	4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	5
	4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019.....	6
	4.5.1 Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio .....	6
	4.5.2 Valorizzazione dei coefficienti di gradualità.....	6
	4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> .....	8
	4.7 Scelta degli ulteriori parametri .....	8
	4.7.1 Rateizzazione del componente a conguaglio .....	8
	4.7.2 Metodo di valorizzazione dei contratti di <i>leasing</i> .....	8
<b>5</b>	<b>Allegati.....</b>	<b>8</b>

## 1 Premessa

Al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 18.3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, si redige la presente relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo lo schema di relazione tipo fornito all'Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF.

Vengono, altresì, riportate le valutazioni dell'ente scrivente in merito a quanto di sua competenza.

Si fornisce allegato alla presente:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

## 2 Relazione di accompagnamento al PEF

### 2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Per quanto concerne la descrizione del servizio svolto, dettagliato secondo quanto previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall'Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in merito ai comuni serviti e alle attività effettuate in relazione a ciascun comune, distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato di gestione (spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto; recupero e smaltimento, attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti) e attività esterne al servizio integrato di gestione si rimanda alla Relazione di Accompagnamento fornita dal Gestore Tecknoservice allegata alla presente relazione.

## 3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento

Nella presente sezione, così come previsto dallo schema tipo della Relazione di **Accompagnamento** fornito dall'Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, vengono commentati i dati inseriti nelle diverse sezioni della modulistica *excel* di raccolta dati allegata alla presente relazione.

Alla presente relazione viene allegato il PEF redatto in conformità al modello fornito all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, il quale sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno 2020.

Tali dati sono stati inputati da Tecknoservice sulla base dei dati derivanti dal bilancio di esercizio dell'anno 2018 (e dell'anno 2017 per il calcolo del conguaglio), ed integrati con quanto di competenza dell'ente scrivente.

Per i dettagli circa le modalità con le quali il Gestore Tecknoservice ha predisposto il PEF per la parte di propria competenza si rimanda alla Relazione di **Accompagnamento** fornita dal Gestore stesso e allegata alla presente relazione.

### 3.1 Costi di competenza del Comune

I costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dal Comune e rappresentati nel bilancio 2018 e 2017, concorrono attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'annualità di riferimento come esposto nell'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, modificata dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, e allegata alla presente relazione.

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, il Comune:

- ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l'attività del servizio rifiuti, compresa la **componente dei costi di capitale**;
- ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante l'identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili;
- ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel **perimetro** del servizio definito dall'art. 1.2 del MTR.

Le informazioni in merito alle entrate presenti nel Bilancio del Comune sottratte dal totale dei costi del PEF di cui al comma 1.4 della determinazione 2/DRIF/2020 sono rappresentate direttamente nel PEF allegato alla presente relazione.

### 3.2 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili

Alla luce di quanto previsto dall'art. 3 del MTR si è proceduto a verificare la seguente condizione, così come prescritto all'art. 3.1 del MTR:

$$0,8 \leq \frac{\Sigma TVa}{\Sigma TVa - 1} \leq 1,2$$

Nel caso in cui tale rapporto:

- a) sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo deve essere ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso;
- b) sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo deve essere trasferita dal totale delle entrate relative alla componente di costo fisso.

Alla luce del fatto che il modello PEF da valorizzare secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, non prevede elementi specifici per rendicontare quanto richiesto dall'art. 3 del MTR e al fine di non distorcere la rappresentazione dei dati così come rinvenuti dalle fonti contabili obbligatorie e di garantire una corretta tracciabilità rispetto ai dati di partenza utilizzati, il PEF allegato alla presente relazione non recepisce tale eventuale spostamento di costi.

Tale eventuale spostamento di costi dovrà essere considerato nella successiva determinazione dell'articolazione tariffaria.

Se presente, il valore di tale spostamento viene fornito in allegato alla presente relazione – Allegato "Prospetto spostamento Tv e Tf – art. 3 MTR".

## 4 Valutazioni dell'ente territorialmente competente

### 4.1 Attività di validazione svolta

Alla luce dei documenti prodotti dal gestore, il Consorzio Canavesano Ambiente, in qualità di ente territorialmente competente, ha svolto una approfondita analisi di validazione e verifica degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze contabili sottostanti.

Nel dettaglio, nonostante i solleciti, il Consorzio Canavesano Ambiente per quanto riguarda la gestione Tecknoservice non è riuscito a verificare:

- La provenienza da fonti contabili obbligatorie di tutti i dati prodotti dal gestore avvalendosi di documenti aziendali certificati quali il bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il libro cespiti;
- La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie per mezzo di prospetti riepilogativi forniti dal gestore stesso;
- La rigorosa applicazione da parte del gestore del metodo identificato dalla deliberazione 443/2019/R/RIF nell'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall'art. 6 della stessa;

- La corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti così come indicato dall'art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF;
- La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste rettificative ed identificate dall'art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF.
- I costi sostenuti dal **gestore** per campagne **ambientali** e misure di prevenzione.
- Il dettaglio delle voci di costo inserite nella componente CO<sub>a</sub>.
- I ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti da CONAI.
- Eventuali altri ricavi riconducibili nella componente tariffaria AR così come individuato dall'art. 2.2 sesto punto della deliberazione 443/2019/R/RIF, ovvero "[...] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato [...]".
- I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal gestore avvalendosi dei prospetti di riconciliazione con il libro cespiti ponendo particolare attenzione agli eventuali contributi a fondo perduto percepiti dallo stesso.
- Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non movimentate negli ultimi quattro anni.
- I costi d'uso del capitale riferiti a beni di proprietà di soggetti terzi utilizzati dal gestore a fronte del pagamento di un corrispettivo, verificando che gli stessi siano stati considerati nel limite del corrispettivo stesso.
- Il corretto trattamento dei beni in leasing meglio descritto nel paragrafo 4.7 della presente relazione.

In particolare, il Consorzio Canavesano Ambiente per quanto possibile è riuscito a verificare quanto segue:

- I driver di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- I driver di allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- I driver di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- I driver di allocazione territoriale dei cespiti relativi ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.

Si precisa inoltre, che i dati presentati dal Gestore Tecknoservice non sono correlati dalla dichiarazione di veridicità, come espressamente richiesta dalla deliberazione 443/2019/R/RIF.

#### 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come previsto dall'art. 4.1 del MTR il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell'anno precedente deve rispettare il limite alla variazione annuale identificato in  $(1 + \rho_a)$ .

Il parametro  $\rho_a$  è determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QLa + PGa$$

dove:

- $rpi_a$  è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%;
- $X_a$  è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- $QL_a$  è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR;
- $PG_a$  è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al 4.4 del MTR.

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al

miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore della componente  $QL_a$  concorrente al calcolo del  $\rho_a$  assume il valore di 0%.

Non essendo previste variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, il valore della componente  $PG_a$  concorrente al calcolo del  $\rho_a$  assume il valore di 0%.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l'ente ha proceduto al calcolo del parametro  $\rho_a$  come da tabella seguente:

Coefficiente	Descrizione	Valore
$rpi_a$	Tasso di inflazione programmata	1,7%
$X_a$	Coefficiente di recupero della produttività	0,1%
$QL_a$	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	0%
$PG_a$	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%
$\rho_a$	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	1,6%

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie non risulta rispettato.

Pertanto, come limite massimo, ai sensi dell'art. 4.1 del MTR, va considerato il valore del PEF 2019 incrementato dell'1,6%.

Per i necessari approfondimenti si rimanda al seguente paragrafo 4.4 della presente relazione.

#### 4.3 Costi operativi incentivanti

Così come previsto dall'articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF l'ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determinando i valori  $QL_a$  e  $PG_a$ , nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR.

L'ente ha facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale  $COI_{TV,2020}^{exp}$  e  $COI_{TF,2020}^{exp}$  nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'Ente non ha previsto una valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale  $COI_{TV,2020}^{exp}$  e  $COI_{TF,2020}^{exp}$  nella misura indicata nel PEF allegato.

#### 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Ad integrazione di quanto espresso al paragrafo 4.2 della presente relazione e sulla base dai rapporti contrattuali tra Gestore e Consorzio, nel caso di superamento del limite alla crescita annuale, ETC ha deciso di approvare le tariffe 2020 recependo il valore del limite, opportunamente riproporzionato tra componente fissa e componente variabile.

#### 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Sulla base di quanto comunicato dal gestore e verificato dallo scrivente ente, nel presente paragrafo vengono descritte le componenti di costo alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili ( $RC_{TV,a}$ ) e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi ( $RC_{TF,a}$ ) ai sensi dell'art. 15 del MTR.

##### 4.5.1 Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio

Così come indicato dall'art.15.1 del MTR, "i costi efficienti di esercizio e di investimento per l'anno 2018 [...] per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4".

Il gestore, come illustrato nella propria Relazione di **Accompagnamento**, e il Comune, per quanto di propria competenza, partendo dalle fonti contabili obbligatorie relative al bilancio di esercizio 2017, hanno proceduto a:

- rilevare i costi effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno 2017, riclassificati come prescritto (MTR, art. 6.4) ed aggiornati in base all'indice FOI nei termini indicati al comma 15.2, così da determinare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019;
- calcolare, a partire dai valori di cui al punto precedente, le entrate relative alle componenti di costo variabile  $\Sigma TV_{a-2}^{new}$  e le componenti di costo fisso  $\Sigma TF_{a-2}^{new}$  come ridefinite sulla base del MTR rispettivamente ai commi 15.4 e 15.6, che a loro volta richiamano ampie parti dell'art. 7;
- calcolare le rispettive componenti a conguaglio, variabile  $RC_{TV,a}$  e fissa  $RC_{TF,a}$  ciascuna ottenuta sottraendo alle componenti di cui al punto precedente le corrispondenti entrate tariffarie computate per l'anno (a-2)  $\Sigma TV_{a-2}^{old}$  e  $\Sigma TF_{a-2}^{old}$ .

Di conseguenza è stata definita la componente a conguaglio, come rappresentata nel PEF allegato, da sottoporre a coefficiente di gradualità.

##### 4.5.2 Valorizzazione dei coefficienti di gradualità

In merito alla valorizzazione dei coefficienti  $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$  di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità ( $1 + \gamma_a$ ), si ricorda che:

- $\gamma_{1,a}$  deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- $\gamma_{2,a}$  deve essere quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- $\gamma_{3,a}$  deve essere determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolto in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Così come indicato dall'art. 16.4 del MTR, "il coefficiente di gradualità ( $1 + \gamma_a$ ) è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento [...]".

Sulla base di questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a conguaglio devono essere individuati gli intervalli di valori tra i quali l'ente deve determinare i coefficienti  $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$ , così come riportato nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR.

Il costo unitario effettivo, calcolato dividendo il totale delle entrate tariffarie computate per l'anno 2018 ( $\Sigma TV_{a-2}^{old} + \Sigma TF_{a-2}^{old}$ ) per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno, è rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

Il **Benchmark** di riferimento è determinato secondo quanto previsto dall'art. 16.4 della 443/2019/R/RIF, ovvero:

- nel caso di PEF per singolo comune:
  - ◆ fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n.147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario;
  - ◆ costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Alla luce di quanto sopra evidenziato il *Benchmark* calcolato per l'anno di riferimento è rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

COMUNI GESTIONE Tecknoservice																																																									
<p><b>COMUNI con i seguenti valori:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>RC_{TV,a} + RC_{TF,a} &gt; 0</math></li> <li><math>CUeff_{a-2} \leq Benchmark</math></li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Coefficiente</th> <th>MIN</th> <th>MAX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>Y_{1,a}</math></td> <td>-0,25</td> <td>-0,06</td> </tr> <tr> <td><math>Y_{2,a}</math></td> <td>-0,20</td> <td>-0,03</td> </tr> <tr> <td><math>Y_{3,a}</math></td> <td>-0,05</td> <td>-0,01</td> </tr> <tr> <td><math>Y_a</math></td> <td>-0,50</td> <td>-0,10</td> </tr> </tbody> </table>		Coefficiente	MIN	MAX	$Y_{1,a}$	-0,25	-0,06	$Y_{2,a}$	-0,20	-0,03	$Y_{3,a}$	-0,05	-0,01	$Y_a$	-0,50	-0,10	<p><b>COMUNI con i seguenti valori:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0</math></li> <li><math>CUeff_{a-2} \leq Benchmark</math></li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Coefficiente</th> <th>MIN</th> <th>MAX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>Y_{1,a}</math></td> <td>-0,45</td> <td>-0,25</td> </tr> <tr> <td><math>Y_{2,a}</math></td> <td>-0,30</td> <td>-0,20</td> </tr> <tr> <td><math>Y_{3,a}</math></td> <td>-0,15</td> <td>-0,05</td> </tr> <tr> <td><math>Y_a</math></td> <td>-0,90</td> <td>-0,50</td> </tr> </tbody> </table>		Coefficiente	MIN	MAX	$Y_{1,a}$	-0,45	-0,25	$Y_{2,a}$	-0,30	-0,20	$Y_{3,a}$	-0,15	-0,05	$Y_a$	-0,90	-0,50																								
Coefficiente	MIN	MAX																																																							
$Y_{1,a}$	-0,25	-0,06																																																							
$Y_{2,a}$	-0,20	-0,03																																																							
$Y_{3,a}$	-0,05	-0,01																																																							
$Y_a$	-0,50	-0,10																																																							
Coefficiente	MIN	MAX																																																							
$Y_{1,a}$	-0,45	-0,25																																																							
$Y_{2,a}$	-0,30	-0,20																																																							
$Y_{3,a}$	-0,15	-0,05																																																							
$Y_a$	-0,90	-0,50																																																							
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. LOCANA</td> <td>4. RONCO CANAVESE</td> </tr> <tr> <td>2. NOASCA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. RIBORDONE</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1. LOCANA	4. RONCO CANAVESE	2. NOASCA		3. RIBORDONE		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. CERESOLE REALE</td> <td>4. SAN COLOMBANO BELMONTE</td> </tr> <tr> <td>2. CINTANO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. SAN PONSO</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1. CERESOLE REALE	4. SAN COLOMBANO BELMONTE	2. CINTANO		3. SAN PONSO																																											
1. LOCANA	4. RONCO CANAVESE																																																								
2. NOASCA																																																									
3. RIBORDONE																																																									
1. CERESOLE REALE	4. SAN COLOMBANO BELMONTE																																																								
2. CINTANO																																																									
3. SAN PONSO																																																									
<p><b>COMUNI con i seguenti valori:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>RC_{TV,a} + RC_{TF,a} &gt; 0</math></li> <li><math>CUeff_{a-2} &gt; Benchmark</math></li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Coefficiente</th> <th>MIN</th> <th>MAX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>Y_{1,a}</math></td> <td>-0,45</td> <td>-0,30</td> </tr> <tr> <td><math>Y_{2,a}</math></td> <td>-0,30</td> <td>-0,15</td> </tr> <tr> <td><math>Y_{3,a}</math></td> <td>-0,15</td> <td>-0,05</td> </tr> <tr> <td><math>Y_a</math></td> <td>-0,90</td> <td>-0,50</td> </tr> </tbody> </table>		Coefficiente	MIN	MAX	$Y_{1,a}$	-0,45	-0,30	$Y_{2,a}$	-0,30	-0,15	$Y_{3,a}$	-0,15	-0,05	$Y_a$	-0,90	-0,50	<p><b>COMUNI con i seguenti valori:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0</math></li> <li><math>CUeff_{a-2} &gt; Benchmark</math></li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Coefficiente</th> <th>MIN</th> <th>MAX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>Y_{1,a}</math></td> <td>-0,25</td> <td>-0,06</td> </tr> <tr> <td><math>Y_{2,a}</math></td> <td>-0,20</td> <td>-0,03</td> </tr> <tr> <td><math>Y_{3,a}</math></td> <td>-0,05</td> <td>-0,01</td> </tr> <tr> <td><math>Y_a</math></td> <td>-0,50</td> <td>-0,10</td> </tr> </tbody> </table>		Coefficiente	MIN	MAX	$Y_{1,a}$	-0,25	-0,06	$Y_{2,a}$	-0,20	-0,03	$Y_{3,a}$	-0,05	-0,01	$Y_a$	-0,50	-0,10																								
Coefficiente	MIN	MAX																																																							
$Y_{1,a}$	-0,45	-0,30																																																							
$Y_{2,a}$	-0,30	-0,15																																																							
$Y_{3,a}$	-0,15	-0,05																																																							
$Y_a$	-0,90	-0,50																																																							
Coefficiente	MIN	MAX																																																							
$Y_{1,a}$	-0,25	-0,06																																																							
$Y_{2,a}$	-0,20	-0,03																																																							
$Y_{3,a}$	-0,05	-0,01																																																							
$Y_a$	-0,50	-0,10																																																							
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. BOSCONERO</td> <td>15. PONT CANAVESE</td> </tr> <tr> <td>2. CASTELLAMONTE</td> <td>16. PRATIGLIONE</td> </tr> <tr> <td>3. CASTELNUOVO NIGRA</td> <td>17. RIVARA</td> </tr> <tr> <td>4. CHIESANUOVA</td> <td>18. RIVAROLO</td> </tr> <tr> <td>5. CICONIO</td> <td>19. RIVAROSSA</td> </tr> <tr> <td>6. CUORGNE'</td> <td>20. RUEGLIO</td> </tr> <tr> <td>7. FAVRIA</td> <td>21. TRAVERSELLA</td> </tr> <tr> <td>8. FELETTO</td> <td>22. VAL DI CHY</td> </tr> <tr> <td>9. FRASSINETTO</td> <td>23. VALPERGA</td> </tr> <tr> <td>10. ISSIGLIO</td> <td>24. VALPRATO SOANA</td> </tr> <tr> <td>11. LEVONE</td> <td>25. VIDRACCO</td> </tr> <tr> <td>12. LUSIGLIE'</td> <td>26. VISTRORIO</td> </tr> <tr> <td>13. OGLIANICO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>14. OZEGNA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1. BOSCONERO	15. PONT CANAVESE	2. CASTELLAMONTE	16. PRATIGLIONE	3. CASTELNUOVO NIGRA	17. RIVARA	4. CHIESANUOVA	18. RIVAROLO	5. CICONIO	19. RIVAROSSA	6. CUORGNE'	20. RUEGLIO	7. FAVRIA	21. TRAVERSELLA	8. FELETTO	22. VAL DI CHY	9. FRASSINETTO	23. VALPERGA	10. ISSIGLIO	24. VALPRATO SOANA	11. LEVONE	25. VIDRACCO	12. LUSIGLIE'	26. VISTRORIO	13. OGLIANICO		14. OZEGNA		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. ALPETTE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. BORGIALLO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. BROSSO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. BUSANO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. CANISCHIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. COLLERETTO CASTELNUOVO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7. FORNO CANAVESE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. INGRIA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9. PERTUSIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10. PRASCORSANO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11. SALASSA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12. SPARONE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13. VALCHIUSA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		1. ALPETTE		2. BORGIALLO		3. BROSSO		4. BUSANO		5. CANISCHIO		6. COLLERETTO CASTELNUOVO		7. FORNO CANAVESE		8. INGRIA		9. PERTUSIO		10. PRASCORSANO		11. SALASSA		12. SPARONE		13. VALCHIUSA	
1. BOSCONERO	15. PONT CANAVESE																																																								
2. CASTELLAMONTE	16. PRATIGLIONE																																																								
3. CASTELNUOVO NIGRA	17. RIVARA																																																								
4. CHIESANUOVA	18. RIVAROLO																																																								
5. CICONIO	19. RIVAROSSA																																																								
6. CUORGNE'	20. RUEGLIO																																																								
7. FAVRIA	21. TRAVERSELLA																																																								
8. FELETTO	22. VAL DI CHY																																																								
9. FRASSINETTO	23. VALPERGA																																																								
10. ISSIGLIO	24. VALPRATO SOANA																																																								
11. LEVONE	25. VIDRACCO																																																								
12. LUSIGLIE'	26. VISTRORIO																																																								
13. OGLIANICO																																																									
14. OZEGNA																																																									
1. ALPETTE																																																									
2. BORGIALLO																																																									
3. BROSSO																																																									
4. BUSANO																																																									
5. CANISCHIO																																																									
6. COLLERETTO CASTELNUOVO																																																									
7. FORNO CANAVESE																																																									
8. INGRIA																																																									
9. PERTUSIO																																																									
10. PRASCORSANO																																																									
11. SALASSA																																																									
12. SPARONE																																																									
13. VALCHIUSA																																																									

In base ai risultati del conguaglio e dei PEF calcolati con la metodologia MTR, per i Comuni di PERTUSIO, SPARONE e SAN PONSO il  $Y_a$  considerato è quello del limite opposto (-0,50 Pertusio e Sparone / -0,90 San Ponso).

Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l'ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come rappresentato nelle tabelle sopraesposte e nel PEF allegato alla presente relazione.

Il coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma_a)$  assume, pertanto, il valore rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione. In merito alla valorizzazione dei parametri  $\gamma_{1,a}$ ,  $\gamma_{2,a}$ ,  $\gamma_{3,a}$ , all'interno dell'intervallo definito dalle tabelle di cui ai commi 16.5 e 16.6 del MTR e tenendo conto delle indicazioni del comma 16.7 del MTR si evidenzia che il **criterio utilizzato** è quello che permette il minore impatto sulla tariffa dell'utente finale.

#### **4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing***

Al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, l'ente scrivente dispone di due parametri ( $b$  e  $b(1+\omega)$ ) necessari a ripartire la quota di proventi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia tra il gestore e le componenti a deduzione della tariffa variabile.

Nel dettaglio:

- $b$  è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,3, 0,6]$ .
- $b(1+\omega)$  è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove  $\omega$  è determinato in coerenza con le valutazioni compiute;  $\omega$  può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,1, 0,4]$

Il Consorzio Canavesano Ambiente, considerato l'anno così particolare dovuto ai grossi problemi ingenerati dalla crisi sanitaria ancora in corso e dal fatto che alla fine dell'anno scade l'affidamento in *huose providing* all'attuale gestore, ha fatto la scelta di utilizzare i fattori  $b$  e  $\omega$  che maggiormente consentissero un allineamento con il PEF dell'anno precedente.

La valorizzazione dei fattori di *sharing* utilizzati viene rappresentata nel PEF allegato alla presente relazione.

#### **4.7 Scelta degli ulteriori parametri**

In questo paragrafo vengono indicate le scelte ulteriori di competenza dell'ente territorialmente competente.

##### **4.7.1 Rateizzazione del componente a conguaglio**

L'articolo 2.2 del MTR prevede la determinazione del numero di rate (non superiori a quattro) per il recupero della componente a conguaglio.

L'ente scrivente, pertanto, ha valorizzato a 1 le rate atte al recupero della componente a conguaglio. Tale scelta è stata determinata dall'entità sostanzialmente modesta dei valori di conguaglio.

##### **4.7.2 Metodo di valorizzazione dei contratti di *leasing***

Su proposta del gestore, il Comune acconsente al trattamento dei contratti di *leasing* secondo quanto previsto dall'art. 1.11 della determinazione 02/DRIF/2020, ovvero valorizzando i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario nella componente dei costi operativi.

## 5 Allegati

<b>Allegato</b>	<b>Descrizione</b>
Allegato 1	Piano economico finanziario 2020 (PEF 2020)
Allegato 2	Relazione di <b>Accompagnamento</b> Gestore e relativi <b>allegati</b> ( <b>dichiarazione di veridicità</b> )
Allegato 3	Relazione di <b>Accompagnamento</b> Comuni e relativi <b>allegati</b> ( <b>dichiarazione di veridicità</b> )
Allegato ...	
Allegato ...	
Allegato ...	





**TeknoService**

**TeknoService S.r.l.**

Viale dell'Artigianato, 10  
10045 - Piossasco (TO)  
Tel. 011-9043311 / 011.9041764  
Fax. 011-9043333 / 011.9043249

Cod. Fisc. e P.IVA 08854760017

info@teknoerviceitalia.com  
teknoerviceitalia@pec.it  
www.teknoerviceitalia.com

Albo Gestori Ambientali:  
TO01821

Albo Autotrasportatori di  
 cose per conto terzi:  
TOT0072600W

Piossasco, 25/06/2020  
Prot. n.3206 -20 NB/ag/fl

Spett.le

**CCA Consorzio Canavesano Ambiente**  
**c.a. Ing. Perinetti**

Trasmessa mezzo PEC:

[ccaconsorziocanavesanoambiente@legalmail.it](mailto:ccaconsorziocanavesanoambiente@legalmail.it)

Trasmessa mezzo mail:

[maurizio.perinetti@fastwebnet.it](mailto:maurizio.perinetti@fastwebnet.it)

**OGGETTO: Trasmissione documentazione ARERA.**

Con la presente si trasmette in allegato Appendice 2 della Determina n.443-2019-R-rif di **ARERA**, per il territorio del Consorzio Canavesano Ambiente.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale **chiarimento**, si porgono

Distinti saluti.

TeknoService s.r.l.  
**Tekno Service s.r.l.**  
Viale Dell'Artigianato, 10  
10045 PIOSSASCO (TO)  
P. IVA 08854760017



ESYD



ESYD



ESYD



## Appendice 2

### RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

#### Indice della relazione

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore</b> .....	<b>2</b>
2.1	Perimetro della gestione e servizi forniti .....	2
<b>3</b>	<b>Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore</b> .....	<b>3</b>
3.1	Dati tecnici e patrimoniali .....	3
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento .....	3
3.1.2	Dati tecnici e di qualità .....	3
3.1.2.1	Raccolta della Rifiuto Indifferenziato. ....	3
3.1.2.2	Raccolta della Rifiuto Organico. ....	3
3.1.2.3	Raccolta dei Rifiuti di Carta, Cartone, Plastica, Vetro e Metallo.....	3
3.1.2.4	Raccolta dei Rifiuti ingombranti, RAEE e similari.....	4
3.1.3	Fonti di finanziamento .....	4
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento .....	4
3.2.1	Dati di conto economico .....	4
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia .....	4
<b>4</b>	<b>Valutazioni dell'Ente territorialmente competente</b> .....	<b>4</b>
4.1	Attività di validazione svolta .....	4
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	5
4.3	Costi operativi incentivanti .....	5
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	5
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 .....	5
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> .....	5
4.7	Scelta degli ulteriori parametri.....	5

## 1 Premessa

Al fine di consentire all'Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla **elaborazione annuale** del piano **economico** finanziario (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice I della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria competenza;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla **documentazione** contabile.

Attualmente non risulta redatta la dichiarazione ai sensi dell'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/rif sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società che gestisce il Servizio di Igiene Urbana, in quanto vi è una causa pendente di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano avente ad oggetto l'annullamento previa adozione di misura cautelare:

1. della Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF – Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (doc. 1);
2. dell'allegato A della Deliberazione 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, recante il "Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2012 – MTR" (doc. 2);
3. di tutti gli atti ai predetti presupposti, preparatori, preordinati, connessi e conseguenti.

L'Ente territorialmente **competente**, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, ha effettuato l'attività di **verifica di cui all'art. 6** della deliberazione 443/2019/R/RIF e trasmetterà all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

## 2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore

### 2.1 Perimetro della gestione e servizi forniti

Il Consorzio Canavesano Ambiente è composto dai seguenti Comuni:

Alpette	Forno	Rivarolo
Borgiallo	Frassinetto	Rivarossa
Bosconero	Ingria	Ronco c.se
Brosso	Issiglio	Rueglio
Busano	Levone	S.Colombano
Canischio	Locana	Salassa
Castellamonte	Lusigliè	San Ponso
Castelnuovo N.	Noasca	Sparone
Ceresole Reale	Oglianico	Traversella
Chiesanuova	Ozegna	Valchiusa
Ciconio	Pertusio	Val di Chy
Cintano	Pont C.se	Valperga
Colleretto C.	Prascorsano	Valprato Soana
Cuorgnè	Pratiglione	Vidracco
Favria	Ribordone	Vistrorio
Feletto	Rivara	

Presso il territorio dei quali viene svolto il servizio di Raccolta Porta a Porta delle diverse tipologie di rifiuto (indifferenziato, carta, plastica, vetro ed organico). Presso alcuni di questi Comuni viene anche svolta attività di spazzamento manuale e meccanizzata.

### **3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore**

In questo paragrafo vengono sinteticamente illustrati i dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della modulistica di raccolta dati.

#### **3.1 Dati tecnici e patrimoniali**

##### **3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento**

Il **perimetro** di riferimento è risultato essere costante dall'inizio della gestione da parte della TeknoService, interessando la raccolta porta a porta delle diverse tipologie di rifiuti, non vi sono quindi variazioni da adottare e/o prevedere in capo alla determinazione del perimetro adottato.

##### **3.1.2 Dati tecnici e di qualità**

Nel corso dell'appalto in essere, il servizio si è modificato passando gradualmente da una raccolta completamente stradale ad un sistema porta a porta nella maggior parte del territorio, con frequenze di ritiro modulate in relazione alle diverse necessità territoriali. Presso alcuni piccoli comuni montani (Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Noasca, Ribordone, Ronco e Valprato), il servizio di raccolta viene effettuato mediante isole di prossimità, con frequenza di ritiro aumentata nel periodo estivo per la presenza di flussi turistici e conseguente aumento dei **quantitativi** di rifiuti prodotti. Di **seguito** si riportano sinteticamente le principali caratteristiche dei servizi di raccolta rifiuti con il sistema del "porta a porta":

###### **3.1.2.1 Raccolta della Rifiuto Indifferenziato.**

L'obiettivo è quello di ridurre **progressivamente** la quantità di rifiuto indifferenziato da avviare a smaltimento, migliorando le performance già raggiunte dal Consorzio Canavesano Ambiente. Sarà effettuata una accurata e costante attività di comunicazione ed informazione agli utenti, illustrando le buone pratiche e fornendo le necessarie informazioni che risultassero necessari anche a seguito della effettuazione delle analisi merceologiche periodiche. Negli anni sono state anche realizzate analisi merceologiche sul rifiuto indifferenziato al fine di migliorare la quantità dei rifiuti recuperabili, erroneamente gettati nell'indifferenziato.

###### **3.1.2.2 Raccolta della Rifiuto Organico.**

Il servizio prevede la raccolta porta a porta a tutte le utenze domestiche e non, con frequenza adeguata alla tipologia di rifiuto. Considerando la presenza di molte utenze dotate di giardini o simili, è stato implementato il compostaggio domestico.

###### **3.1.2.3 Raccolta dei Rifiuti di Carta, Cartone, Plastica, Vetro e Metallo.**

Il servizio prevede la raccolta porta a porta a tutte le utenze domestiche e non, con frequenza e contenitori adeguati alle utenze servite ed alla tipologia di rifiuto.

### 3.1.2.4 *Raccolta dei Rifiuti ingombranti, RAEE e similari.*

L'intervento di raccolta dei rifiuti ingombranti, RAEE e similari è gestito tramite numero verde: su appuntamento sarà ritirato presso l'utenza il rifiuto di cui sopra. Si provvede in tempi congrui al ritiro degli stessi e l'invio agli impianti di recupero finale.

Il servizio di raccolta rifiuti porta a porta ha fatto in modo che nel 2019 si raggiungesse una media ponderata sugli abitanti di percentuale di raccolta differenziata superiore al 51% valutata per il servizio nel suo completo, ed oltre il 53% nei Comuni con raccolta porta a porta su tutte le tipologie di rifiuto. In alcuni Comuni sono state raggiunte percentuali di RD superiori al 63% nell'anno 2019. Sono state effettuate campagne di sensibilizzazione al fine di migliorare la qualità dei rifiuti raccolti, in maniera tale da ridurre ulteriormente i quantitativi di rifiuti inviati allo smaltimento ed anche per ottenere minor scarto a valle degli impianti di recupero. Obiettivo primario è quello di allinearsi con quanto previsto a livello europeo sia dal punto di vista della percentuale di raccolta differenziata, sia dal lato dell'effettivamente recuperato a valle dei trattamenti presso gli impianti di recupero dedicati.

### 3.1.3 *Fonti di finanziamento*

Le fonti di finanziamento sono quelle derivanti dal canone posto a base di gara per i servizi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

## 3.2 **Dati per la determinazione delle entrate di riferimento**

Il PEF sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni  $a$  (2020) e  $a+1$  (2021) in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

Tali dati devono essere inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno  $a-2$  come illustrato nei paragrafi seguenti.

### 3.2.1 *Dati di conto economico*

In relazione ai costi sostenuti dal Gestore di Igiene Urbana che effettua il servizio presso l'Unione dei Comuni del Consorzio **Canavesano** Ambiente, si evidenzia che essi sono afferenti alle attività ricomprese nel perimetro previsto dall'MTR.

Parte dei costi inseriti nel canone fanno riferimento ad attività **propedeutiche** alla corretta differenziazione dei rifiuti, da effettuarsi presso le utenze stesse.

### 3.2.2 *Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia*

I contributi alla raccolta derivanti dagli accordi ANCI – Conai sono stati considerati all'interno del canone: tramite delega al Gestore del Servizio a ricevere tali contributi è stato considerato un valore complessivo che la Stazione Appaltante ha sottratto al canone posto a base di gara.

## 4 **Valutazioni dell'Ente territorialmente competente**

### 4.1 **Attività di validazione svolta**

In generale, l'Ente territorialmente competente descrive l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore sia riguardo agli anni  $a$  (2020) e  $a+1$  (2021) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019.

#### **4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

L'Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori  $QL_a$  e  $PG_a$ .

#### **4.3 Costi operativi incentivanti**

L'Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti  $COI_{TV,a}^{exp}$  e  $COI_{TF,a}^{exp}$ , ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

#### **4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

L'Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, allega la Relazione ai sensi di quanto previsto dal comma 4.5 del MTR.

#### **4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019**

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, descrive le componenti alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili  $RC_{TV,a}$  e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi  $RC_{TF,a}$ , ai sensi dell'art. 15 del MTR.

Inoltre, illustra e motiva, in maniera specifica, la scelta dei valori  $\gamma_{1,a}$ ,  $\gamma_{2,a}$ ,  $\gamma_{3,a}$  di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma_a)$ .

#### **4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing***

L'Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.

#### **4.7 Scelta degli ulteriori parametri**

In generale, l'Ente territorialmente competente argomenta e motiva, puntualmente, la scelta dei valori degli ulteriori parametri per i quali è prevista la decisione da parte del medesimo Ente sulla relativa quantificazione.

## Teknoservice PEC

---

**Da:** Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>  
**Inviato:** giovedì 25 giugno 2020 11:51  
**A:** teknoserviceitalia@pec.it  
**Oggetto:** CONSEGNA: 2020.06.25\_3206-20 CCA Trasmissione Allegato 2 ARERA.pdf  
**Allegati:** postacert.eml (1,97 MB); daticert.xml  
**Firmato da:** posta-certificata@legalmail.it

### Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 25/06/2020 alle ore 11:51:13 (+0200) il messaggio "2020.06.25\_3206-20 CCA Trasmissione Allegato 2 ARERA.pdf" proveniente da "teknoserviceitalia@pec.it" ed indirizzato a "ccaconsorzioicanavesanoambiente@legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

**Identificativo messaggio:** opec292.20200625115107.09593.152.2.67@pec.aruba.it

---

### Delivery receipt

The message "2020.06.25\_3206-20 CCA Trasmissione Allegato 2 ARERA.pdf" sent by "teknoserviceitalia@pec.it", on 25/06/2020 at 11:51:13 (+0200) and addressed to "ccaconsorzioicanavesanoambiente@legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a **guarantee** to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

**Message ID:** opec292.20200625115107.09593.152.2.67@pec.aruba.it

## Teknoservice PEC

---

**Da:** posta-certificata@pec.aruba.it  
**Inviato:** giovedì 25 giugno 2020 11:51  
**A:** teknoserviceitalia@pec.it  
**Oggetto:** ACCETTAZIONE: 2020.06.25\_3206-20 CCA Trasmissione Allegato 2 ARERA.pdf  
**Allegati:** daticert.xml  
**Firmato da:** posta-certificata@pec.aruba.it

### Ricevuta di accettazione

---

Il giorno 25/06/2020 alle ore 11:51:07 (+0200) il messaggio "2020.06.25\_3206-20 CCA Trasmissione Allegato 2 ARERA.pdf" proveniente da "teknoserviceitalia@pec.it" ed indirizzato a:  
maurizio.perinetti@fastwebnet.it ("posta ordinaria") ccaconsorziocanavesanoambiente@legalmail.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.  
Identificativo messaggio: opec292.20200625115107.09593.152.2.67@pec.aruba.it

ALLEGATO "B"

VERIFICA TARIFFE RSU 2020 / 2019 - COMUNE DI BUSANO

PIANO FINANZIARIO 2020= € 255.587,52	COSTI FISSI: 2020= € 54.518,00
	COSTI VARIABILI: 2020= € 201.069,52

UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Descrizione	Tariffa Tariffa		% Var
		2020	2019	
2	LOCALI DESTINATI AD UFFICI, SCUOLE ED UFFICI PUBBLICI	1,7515	1,74	0,66%
3	RISTORANTI, MENSE, NEGOZI, ALBERGHI, LOCANDE E BANCHI DI VENDITA ALLAPERTO	2,8386	2,82	0,66%
4	STABILIMENTI INDUSTRIALI, LABORATORI E BOTTEGHE ARTIGIANE, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	1,9629	1,95	0,66%
5	TEATRI, CINEMATOGRAFI, CIRCOLI ED AREE ADIBITE A SALE DA BALLO E CONCERTI	2,9695	2,95	0,66%

UTENZE DOMESTICHE

Cat.	Descrizione	Compo nenti		QF		% Var
		2020	2019	2020	2019	
1	CASE DI ABITAZIONE, COLLEGI, CONVITTI, O CASE DI RIPOSO E ASSISTENZA, ISTITUTI RELIG	0	1,3086	1,3	0,66%	
101	ESENTE DI TASSAZIONE	0	0	0	0,00%	

